

4. 1955 29

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

L'anno millenovecentocinquantesi, dal 28 al 29 febbraio,
nei locali della U.N.T.I.C. di Roma, Via Nizza, 35

f s e

l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione (U.N.T.I.C.),
rappresentata dal Sig. Dr. Alberto PRIOLO, assistito dal
Sig. Dr. Giuseppe LEPORE, con la partecipazione dei Sigg.
Ingg. Raffaele ROSATI, Carlo SIMONCELLI, Salvatore ROTA,
e dell'Avv. Leopoldo WURZBURGER

la Segreteria Compartmentale Coordinatrice delle Ferrovie Ca-
labro Lucane di Puglia Basilicata e Calabria, aderente alla
C.G.I.L., rappresentata dai Sigg. Giacinto LONGO, Carlo
PARROTTA, Vincenzo CIROLLA, Luigi AVOLIO, Vincenzo AVOLIO
e Onofrio LOGONSOLE

la Segreteria Interregionale della Puglia, Basilicata e Calabria
del Sindacato Autoferrotranvieri aderente alla C.I.S.L., rag-
giornata dai Sigg. Giovanni TRAVERSA, Luigi GIANNELLI, Adol-
fo IO GULLO, Ferruccio GALESO e Pasquale BOZZO.

la Segreteria Provinciale di Bari e Cosenza del Sindacato Ita-
liano Lavoratori Autoferrotranvieri, aderente alla U.I.L.,
rappresentata dai Sigg. Spiridione SANTACROCE, Angelo RIGGI
e Giuseppe PRATO.

Dopo ampia e serena discussione

Visto l'Accordo Nazionale Sindacale 19.2.1948

Visto l'Accordo Aziendale Sindacale 19.23.1.1949

Visto l'Accordo Aziendale Sindacale 6.2.1952

Visto l'Accordo Aziendale Sindacale 13.13.7.1953

Visti gli accordi 23.9.1955 e 7.2.1955

si conviene quanto segue:

2

A) - l'incentivo di cui al p. 4° dell'art. 7 dell'Accordo Sindacale Aziendale 19.24.1949 e di cui al p. 1 dell'Accordo Aziendale 13.15.7.1953, viene elevato dal 3 al 5,80%.

Per il personale delle officine e dei depositi di Bari e Cosenza l'incentivo viene elevato dal 4 al 1'8,50%

B) - Il premio di £. 1,50 per ogni viaggiatore in partenza dalle stazioni e fermate disabilitate di cui al p. 2° del predetto art. 7 e di cui al p. 2° dell'Accordo Aziendale 13.15.7.1953, viene elevato da £. 5 a £. 7.

C) - Fermo restando gli assegni in atto, il premio per ogni Ton. di combustibile economizzato dal personale di macchina, di cui al p. 1° dell'art. 7 dell'Accordo 1949, e di cui al p. 3° dell'Accordo 1953, viene elevato da £. 1.350 a £. 1.750.

D) - Fermo restando gli assegni in atto, il premio di economia lubrificanti di cui al p. 1 dell'art. 7 dell'Accordo 1949 e p. 4° dell'Accordo 1953, viene elevato come segue:

- olio cilindri - £. 85 per ogni Kg economizzato

- olio movimento - £. 65 per ogni Kg economizzato

E) - L'indennità di percorrenza, di cui al p. 3° dell'art. 7 dell'Accordo 1949, e al p. 5° dell'Accordo 1953, viene portata alle seguenti misure:

O.K.

- 1° Macchinista TS e Macchinista TS } L. 230 (lire duecentotrenta per ogni 100 Km. di effettivo percorso prestato in servizio sui treni.
- Controllore viaggiante } L. 190 (lire centonovanta) per ogni 100 Km. di effettivo percorso prestato in servizio sui treni
- 1° Macchinista, Macchinista TV e Capo Treno } L. 170 (lire centosettanta) per ogni 100 Km. di effettivo percorso prestato in servizio sui treni.
- Fucchiata e Frenatore } L. 150 (lire centocinquanta) per ogni 100 Km. di effettivo percorso prestato in servizio sui treni

Resta ferma l'attuale maggiorazione dall'80% per i treni merci.

F) - Ai Cassieri di Bari e Catanzaro l'indennità di servizio, di cui al p. 6° dell'art. 7 dell'Accordo del 1949 e al p. 6° dell'accordo del 1953, viene elevata dal 17% al 19,80%

Per i Cassieri di Roma e Castrovillari l'indennità stessa è elevata dal 13 al 15% e per gli altri agenti addetti alle Casse della Stazione di Gioia Tauro ed altre stazioni, l'indennità stessa è elevata rispettivamente al 10% al 12% e dall'8% al 10%.

G) - L'indennità servizio postale, di cui all'art. 10 dell'Accordo Sindacale 1949 e di cui al p. 7 dell'Accordo 1953, viene elevata come segue:

OK / e

- da £. 15 a £. 20 per ogni treno avente servizio postale fino a Km. 30;
- da £. 25 a £. 35 per ogni treno avente servizio postale fino a Km. 50;
- da £. 40 a £. 55 per ogni treno avente servizio postale fino a Km. 75;
- da £. 60 a £. 80 per ogni treno avente servizio postale fino a Km. 75;

H) - La misura del compenso, di cui all'art. 10 paragrafo 2° dell'Accordo Aziendale del 1949 e di cui al p. 2° dell'Accordo Aziendale 6.2.1952, viene elevata come segue:

- 1) - da £. 100 a £. 125, per il personale dalla classe 11° alla 10°
- 2) - da £. 110 a £. 140, per il personale dalla classe 9° alla 6°
- 3) - da £. 120 a £. 185, per il personale dalla classe 5° alla 1°

Il compenso s'intende per la mezz'ora che viene portata in aggiunta all'orario normale di lavoro.

Il compenso sarà anche corrisposto agli alunni d'ordine addetti ai depositi ed officine i quali prestino mezz'ora giornaliera in aggiunta all'orario normale di lavoro.

I) - L'indennità sostitutiva di alloggi, di cui al comma 4° dell'art. 5 dell'Accordo Aziendale del 1949, è elevata, rispettivamente, per i capoluoghi di provincia e per le altre località, dall'8% al 16% e dal 5% al 13%.

E) - Il 3° comma dell'art. 2 p. 2° dell'Accordo Aziendale del 1949 viene modificato come segue:

- per il Capo Squadra Cantonieri, Cantoniere Scelto, Cantoniere, si considera residenza il cantone proprio e 3,500 Km di ciascuno dei due cantoni finitimi.

M) - Al personale di stazione che presta servizio alla dirigenza della circolazione treni nelle stazioni di comando viene corrisposto un incentivo del 3% in aggiunta a quello di cui al punto A) del presente Accordo. Tale incentivo verrà liquidato in rapporto ad ogni giornata di effettiva prestazione al servizio di dirigenza di circolazione treni.

N) - A tutto il personale della manutenzione, compreso quello IES, in aggiunta all'incentivo di cui al p. A) del presente Accordo, viene corrisposto un ulteriore 0,50%, e ciò a soddisfo ed a completa tacitazione delle varie richieste di istituzioni di indennità, come quella di galleria, percorso a piedi ecc.).

O) - Ai sorveglianti di manutenzione, compresi quelli IES, viene corrisposto un ulteriore 2% in aggiunta all'incentivo di cui al p. A) e di cui al p. N) del presente Accordo. Ciò a soddisfo ed a completa tacitazione di richieste di istituzioni di indennità per i medesimi (come quella di tenuta dei piccoli magazzini scorta, ecc.).

Le percentuali tutte stabilite nel presente accordo vanno riferite alla retribuzione tabellare minima congelata.

Come concordato al p. 2° del Verbale di Accordo 23.9.1955, il presente Accordo ha decorrenza dal 1° settembre 1955.

Con l'applicazione del presente Accordo si procederà ai congruagli previsti e stabiliti ai pp. 3° e 4° del Verbale di Accordo 7 dicembre 1955.

Letto e confermato.

68